



**COMUNE DI ESTERZILI**  
Provincia Sud Sardegna

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 41 Del 12-12-2020

**Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del D. Lgs. 175/2016). Approvazione**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 10:39, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Melis Renato</b>	<b>P</b>	<b>Migali Milena</b>	<b>P</b>
<b>Boi Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Deiana Raffaella</b>	<b>P</b>
<b>Olianas Valentina</b>	<b>P</b>	<b>Ghiani Tonello</b>	<b>A</b>
<b>Olianas Federico</b>	<b>P</b>	<b>Depau Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Deiana Ciro Costantino</b>	<b>P</b>	<b>Depau Anna</b>	<b>A</b>
<b>Deiana Albina</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza in qualità di Sindaco Ing. Melis Renato assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa COPERSINO SERENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO** che:

- in data 19.08.2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, e per ultimo dalla legge 30.12.2018, n. 145;
- ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP, ossia:
  - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche Amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nel caso in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:
      - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
      - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
      - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
      - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
      - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
      - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

- In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;
- il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:
  - 1) comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
  - 2) inviati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**RILEVATO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28.12.2018 si è proceduto alla prima ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Esterzili alla data del 31.12.2017 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.12.2019 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al 31.12.2018;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2019 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

**VISTE** le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 21 novembre 2019;

**DATO ATTO** che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, o che non sia necessario alcun aggiornamento, esito che deve essere comunque comunicato al MEF e alla Corte dei Conti;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata relazione tecnica, (allegato A alla presente proposta);

**ACQUISITI**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce.

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dott.ssa Melis Antonella, in data 10.12.2020 con verbale n. 28 del 09.12.2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**SENTITA** l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco, con numero di voti 8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano in modalità di distanziamento sociale, con votazione unanime,

## **DELIBERA**

1) **di approvare** la ricognizione, al 31/12/2019, delle società in cui il Comune di Esterzili detiene partecipazioni dirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. **di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede piano di razionalizzazione;

3. **di prendere atto** del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'ente in materia di società partecipate;

4. **di incaricare** l'ufficio amministrativo-finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economica e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 10:47.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 09-12-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to ARESU PIETRO**

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 09-12-2020

Il Responsabile del servizio  
**F.to ARESU PIETRO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Melis Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to COPERSINO SERENA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì 14-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to COPERSINO SERENA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-12-2020

per intervenuta pubblicazione all'Albo per 10 giorni consecutivi e per mancata richiesta di assoggettamento a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to COPERSINO SERENA

---

Copia conforme ad uso amministrativo.

Data: 14-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
COPERSINO SERENA